



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.32/19

Oggetto: CONVENZIONE DI SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI FRUGAROLO, VALENZA (CAPOFILA), BASALUZZO, QUARGNENTO E CASTELSPINA.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 21,15 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	-
2	GAZZANIGA PIETRO	X	-
3	BOVONE GIANLUIGI	X	-
4	NIBALE GIUSEPPE	X	-
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	-
6	SALVIA GIACOMO	X	-
7	COGO PAOLA	X	-
8	MASINI MARIA ANGELA	X	-
9	MADONIA TONINELLO UGO	X	-
10	PIZZO ELEONORA	X	-
11	SANTORO FRANCESCO	X	-
	TOTALE	11	=

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: CONVENZIONE DI SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI FRUGAROLO, VALENZA (CAPOFILA), BASALUZZO, QUARGNENTO E CASTELSPINA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31-2019, adottata in seduta odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: “Scioglimento Convenzione di Segreteria in forma associata tra i Comuni di Frugarolo, Bosco Marengo, Basaluzzo, Quargnento e Castelspina” adottata per consentire l’uscita del Comune di Bosco Marengo dalla citata convenzione, con la quale si è disposto, con decorrenza 01.11.2019, lo scioglimento anticipato della forma associativa (ultimo giorno di validità al 31.10.2019);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di VALENZA nr. 38-2019 del 24 luglio 2019, recante: “Convenzione per lo svolgimento associato del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Valenza (Capo Convenzione), Basaluzzo, Frugarolo, Quargnento e Castelspina;

Dato atto che, dopo lo scioglimento anticipato della forma associativa vigente, il Comune di Valenza ha manifestato la volontà di entrare a far parte della nuova convenzione ed ha deliberato, d’accordo con gli altri comuni facenti parte, il testo della nuova convenzione oggi all’esame del consiglio comunale, con l’atto di consiglio *ut supra* citato;

UDITA la relazione del Sindaco e la breve disamina del punto posto all’o.d.g.;

DATO ATTO CHE il Comune di Frugarolo passerà da una percentuale di spesa del 16% ad una percentuale di spesa pari all’11%, dal momento che il Comune di Valenza ha preso su di sé gli oneri finanziari della nuova convenzione nella percentuale del 60%, determinando un abbassamento del carico finanziario per tutti gli altri comuni associati;

ASCOLTATI gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare, tutti in senso concorde a quanto espresso dal primo Cittadino;

Dopo ulteriori e più approfondite discussioni si passa alla parte dispositiva della presente deliberazione;

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto,

Visti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione reso in forma palese ed avente il seguente risultato:

Presenti n. 11, Votanti n. 11, Astenuti n. zero, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. zero.

D E L I B E R A

1. Di approvare la nuova convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Frugarolo, Valenza (Comune Capofila), Basaluzzo, Castelspina e Quargnento, nel testo allegato in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto.
2. Di dare atto che la presa d’atto ha decorrenza giuridica della presente forma associativa avrà corso dopo che la Prefettura di Torino avrà emesso il decreto di costituzione della nuova convenzione.
3. Di dare atto che le clausole della finanziarie della Convenzione rimangono modificate come *ut infra* specificato, e la percentuale di spesa a carico dei Comuni aderenti alla nuova forma associativa sono le seguenti: Valenza, Comune Capofila, ha la quota del 60%, Basaluzzo del 16%, Frugarolo dell’11%, Quargnento dell’11%, e Castelspina infine ha una spesa pari al 2% del costo percentuale dell’intera convenzione, con decorrenza giuridica ed economica dopo l’approvazione dello scioglimento della forma associativa da parte della Prefettura di Torino, *ex AGES*.
4. Solo per questioni contabili e per ordinare i meccanismi di rimborso quote precedenti, avvio della nuova forma associativa, si è convenuto che la nuova convenzione abbia decorrenza dal 01.11.2019, così come fissato nella deliberazione del Comune di Valenza, richiamata in epigrafe;
5. Dichiarare la presente, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4° del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.. -

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI

VALENZA (Comune Capo-Convenzione), Basaluzzo, Frugarolo, Quargnento e Castelspina.

(Post correzioni apportate dal C.d.A. nella seduta del 30 ottobre 2002)

ai sensi degli articoli 90 e 98, c. 3 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2002 e art 10 del D.P.R. n. 465 4/12/1997

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di _____,

TRA

Il Comune di **VALENZA**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. *Gianluca Barbero*, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto – COMUNE CAPO-CONVENZIONE;

E

Il Comune di *Basaluzzo*, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. *Gianfranco Ludovici*, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di *Castelspina*, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. *Claudio Mussi*, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di *Quargnento*, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra *Paola Porzio*, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di *Frugarolo*, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. *Martino Giovanni Pio Valdenassi*, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- 1) Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- 2) Che l'art. 9, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- 3) Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- 4) Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreterie Comunale;
- 5) Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 154 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- 6) Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita interpretazione contenibile nella precitata delibera n. 150 del 1999;
- 7) Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- 8) Con deliberazione n. 046 del 12.04.2005 del C.d.A., in relazione alle convenzioni di segreteria associata è sancita la possibilità di stipulare convenzioni la cui popolazione complessiva sia non eccedente i 15.000 abitanti (limite di popolazione superato da disposizioni successive che ora consentono di stipulare la convenzione per il servizio associato di segreteria comunale anche con i Comuni Centri-zona);

- 9) L'art. 7, commi 31 *ter* – 31 *octies*, della Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e il trasferimento delle relative funzioni e personale al Ministero dell'interno;
- 10) Che con delibera consiliare del Comune di **VALENZA** (AL) n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- 11) Che con delibera consiliare del Comune di **BASALUZZO** (AL) n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- 12) Che con delibera consiliare del Comune di **FRUGAROLO** (AL) n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- 13) Che con delibera consiliare del Comune di **QUARGNENTO** (AL) n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- 14) Che con delibera consiliare del Comune di **CASTELSPINA** (AL) n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- 15) Che, con riguardo alla specifica figura del Segretario Comunale, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, espressa con parere n. 304/2012/SRCPIE/PAR del 12/10/2012, osserva che esso è un distinto organo monocratico, la cui attività e il cui ruolo e *status* è disciplinato espressamente in modo unitario dalla Parte I, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), e quindi non rientra nell'associazionismo obbligatorio di cui all'articolo 19 comma 1 lettera a) del D.L. 95-2012, conv. in legge con l. 135-2012 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE

Tutti i citati Comuni sono ubicati in provincia di AL ed i Comuni di Frugarolo e Basaluzzo sono confinanti; il Comune di Quargnento fa parte della C.U.C. del Comune di Valenza ed i citati n. 5 enti in forma aggregata contano nr. 24.486 abitanti secondo i dati di popolazione ricavabili dall'ISTAT al 01.01.2019.

Con la presente scrittura redatta in nr. 5 originali, esente da bollo ex art. 16, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972, e da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della Parte seconda della Tariffa allegata al T.U. n. 131/1986 (in quanto atto non redatto in forma pubblica e assimilabile ad un contratto di lavoro).

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

Art.2 - Comune Capo Convenzione

Per ragioni organizzative il Comune di **VALENZA** è individuato quale Ente che eroga il trattamento economico, provvede agli obblighi assicurativi ed alla predisposizione del riparto di spesa del servizio di segreteria convenzionata (vertice amministrativo-organizzativo).

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di **VALENZA**.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.

In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nel Comune Capo Convenzione di **VALENZA**, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del suddetto Comune, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di **VALENZA** quale Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci degli altri 4 Comuni, provvederà altresì:

2. Ad indicare alla competente Agenzia, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per permessi per paternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
3. A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
4. Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente dal Ministero dell'Interno, in rapporto funzionale con i sindaci dei Comuni di **VALENZA**, Basaluzzo, Frugarolo, Quargnento, Castelspina.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione, con esclusione dell'eventuale attribuzione delle funzioni di Direttore Generale (per cui vedi quanto previsto al successivo art. 8).

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc.

Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2002 prevede in alcune ipotesi l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci dei Comuni convenzionati di Basaluzzo, Frugarolo, Quargnento e Castelspina).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente fornita dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative

Il servizio sarà svolto settimanalmente per il 60% della prestazione lavorativa presso il Comune di **VALENZA**, e per la restante percentuale del 40% del tempo nei Comuni di **BASALUZZO**, **FRUGAROLO**, **QUARGNENTO** e **CASTELSPINA**, secondo le percentuali stabilite nell'art. 6 della presente convenzione. Le ore di lavoro straordinario espletate presso ciascun Comune (ad esempio per Consigli Comunali, Giunte etc.) non costituiscono onere aggiuntivo per i Comuni convenzionati, essendo comprese e assorbite nella quota di riparto convenzionalmente stabilita.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di **VALENZA** per il 60% della spesa totale, sul Comune di **BASALUZZO** per il 16% della spesa totale sul Comune di **FRUGAROLO** per il 11%, sul Comune di **QUARGNENTO** per 11% della spesa totale e sul Comune di **CASTELSPINA** per il 2% della spesa totale, contemperando equamente la popolazione residente dei Comuni associati con il tempo di lavoro spettante ad ognuno ed, infine, con la capacità finanziaria dei medesimi.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, e nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Art. 5 - Forme di consultazione

I sindaci dovranno consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere elevato idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria nel caso di:

- ☐ Nomina del Segretario Comunale;
- ☐ Revoca del Segretario Comunale;
- ☐ Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i cinque Comuni di **VALENZA**, Basaluzzo, Frugarolo, Quargnento e Castelspina, il trattamento

economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali. Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati, in prima battuta e per ragioni di semplificazione amministrativa (evitando variazioni di bilancio ad hoc), dal Comune di **VALENZA**, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di **VALENZA** – Capofila - le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Al segretario della sede convenzionata, competono le seguenti voci stipendiali in via esemplificativa: - trattamento stipendiale che assorbe anche l'indennità integrativa speciale; retribuzione aggiuntiva per sede convenzionata, retribuzione di posizione e maggiorazione della indennità di posizione (per la quota del 40% a carico delle nr. 4 amministrazioni comunali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) galleggiamento per la quota del 60% del trattamento economico (quota riferita al Comune di **VALENZA**, comune con figure dirigenziali in organico, fatta sempre salva l'applicazione di altre disposizioni di legge disciplinanti il trattamento economico cui si debba fare richiamo e/o applicazione anche in deroga alle presenti norme pattizie, che potrà essere fissata, ove sorgano dei contrasti o dubbi interpretativi sulle disposizioni di legge relative, con delibera di Giunta del Comune di **VALENZA** in accordo con gli altri Enti Convenzionati; relativi oneri riflessi – per il trattamento economico si rinvia ai disposti del CCNL di categoria e alle decisioni prese dalle Amministrazioni nello svolgimento del servizio convenzionato. Per tutta la durata della Convenzione, e salvo decisioni autonome dei Sindaci convenzionati da adottare con apposito decreto, non compete al segretario l'erogazione dell'indennità di Direzione Generale.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- ☐ A carico del Comune di **VALENZA** 60% della spesa complessiva.
- ☐ A carico del Comune di BASALUZZO 16% della spesa complessiva
- ☐ A carico del Comune di FRUGAROLO 11% della spesa complessiva.
- ☐ A carico del Comune di QUARGNENTO 11% della spesa complessiva.
- ☐ A carico del Comune di CASTELSPINA 2% della spesa complessiva.

Il Comune di **VALENZA**, nella sua veste di comune che eroga lo stipendio al Segretario Comunale iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni di Basaluzzo, Frugarolo, Quargnento e Castelspina.

I Comuni Convenzionati dovranno corrispondere la quota a proprio carico al Comune di **VALENZA** in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune di **VALENZA**, entro la fine di febbraio di ciascun anno. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i cinque Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni Convenzionati di Frugarolo, Quargnento, Basaluzzo e Castelspina, il rimborso delle spese di viaggio. *(I segretari comunali, ove svolgano la propria attività in convenzione tra 2 o più comuni hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dal comune capofila a quello convenzionato o, se il tragitto è più breve, dalla propria residenza a tale ente).* Il compenso è previsto anche nel caso in cui il segretario utilizzi la propria autovettura, in quanto si tratta di un obbligo a cui non si può sottrarre perché imposto dall'amministrazione di appartenenza. Quanto sopra secondo le indicazioni dettate dalle Sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti con il parere n. 9/2011. Si precisa che il decreto 25402 del 17 maggio 2011, il presidente della unità di missione del Ministero dell'Interno, struttura che ha preso il posto della Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali, ha revocato le precedenti deliberazioni ed ha chiarito, sulla scorta di un parere della Ragioneria Generale dello Stato, che tale compenso deve essere calcolato con il metodo di 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni km.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i cinque Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei Comuni Convenzionati di Basaluzzo, Frugarolo, Quargnento e Castelspina sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sulla macchina obliteratrice).

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune di capo convenzione (**VALENZA**), seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai quattro Comuni Convenzionati comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", spettano in ragione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 75-2016 del 07.04.2016, nonché delle Sentenze del Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2516 del 29.09.2016 solo per gli atti rogati nei comuni di Basaluzzo, Quargnento, Frugarolo e Castelspina restando esclusi nel Comune di **VALENZA** per la presenza in detto Comune di figure dirigenziali.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita nel periodo di anni 3 decorrenti dall'emissione del Decreto di Scioglimento della vecchia convenzione (in essere tra i Comuni di Bosco Marengo, Basaluzzo, Frugarolo, Quargnento e Casteslpina) emesso dalla Prefettura di Torino con la contestuale presa d'atto della costituzione della nuova convenzione seguita dall'accettazione da parte del Segretario Comunale. Il termine convenzionale di inizio di efficacia è fissato al 01.11.2019, vista la necessità che tutti gli Enti approvino in Consiglio Comunale la presente convenzione. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al recesso unilaterale/rinnovo/proroga/scioglimento della presente convenzione. In assenza di decisioni diverse assunte dai Consigli Comunali dei comuni aderenti con apposito atto deliberativo, la convenzione si intende tacitamente prorogata di un ulteriore anno.

La convenzione potrà essere risolta prima del mese di novembre 2022 per uno dei seguenti motivi:

- a. Delibera motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data delle elezioni amministrative (Si precisa che il Comune di **VALENZA** nell'anno 2020 sarà interessato dalle consultazioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo dei membri del Consiglio Comunale); in tal caso la risoluzione della convenzione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nei Comuni non interessati dalla tornata amministrativa elettorale;
- b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca contestuale del segretario comunale. In tale fattispecie le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; qualora, di riscontro, le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle cinque sedi comunali da parte un Segretario Comunale "in disponibilità", su segnalazione della competente Prefettura o un Segretario Comunale (con il sistema dello scavalco", da parte del Sindaco Capo-convenzione della sede di segreteria convenzionata). Essendo trattata come sede di segreteria singola, il sostituto deve essere unico (delib. CDA n. 175 del 27.10.2004).
- c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atti deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei cinque Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di **VALENZA**.
- d. Ridistribuzione delle sedi di segreteria convenzionate in base all'entrata a regime delle disposizioni di cui al D.L. 78-2010 e del D.L. 138-2011 e ss.mm.ii. introdotte dalla L. 56/2014 (c.d. DELRIO). La presente normativa vale solo per le nr. 4 amministrazioni comunali che sono classificate in classe IV di segreteria comunale. In tal caso la convenzione di segreteria verrà sciolta anticipatamente o verrà rimodulata per ottemperare al citato obbligo di legge inderogabile.
- e. La presente Convenzione di segreteria è soggetta a verifica e monitoraggio annuali del grado di efficienza. Annualmente, indicativamente con l'approvazione del bilancio di previsione o al verificarsi di tornate elettorali – amministrative, con deliberazione di Consiglio Comunale i Sindaci facenti parte potranno assumere le loro determinazioni che verranno comunicate agli altri Comuni aderenti.

Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale

Si prende atto dell'avvenuta abrogazione della figura del Direttore Generale nei comuni sotto i 10.000 abitanti (in nr. 4 Comuni dei 5 convenzionati, tale figura non può essere prevista). La retribuzione in godimento, stante quanto sopra, per tutta la durata della convenzione, resta fissata da quanto previsto all'articolo 6 cui si rinvia. Per questa ragione, non viene prevista l'attribuzione di indennità di Direttore Generale al Segretario Comunale titolare della presente sede convenzionata.

Art.9 - Dichiarazione di impegno

I cinque Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito di puntuali disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegnano ad instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni di servizio. È fatta salva la possibilità di adesione da parte di altri enti territoriali, sulla scorta di quanto previsto dal D.L. 78-2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.10 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in Prefettura di Torino, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, sezione regionale per il Piemonte, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali. La presente convenzione è sinallagma contrattuale cedevole rispetto a superiori disposizioni di legge che dovessero intervenire in riforma dello status dei segretari comunali – rinvio mobile.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di **VALENZA**, Basaluzzo, Frugarolo, Quargnento, Castelspina, verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Prefettura di Torino, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, sezione regionale per il Piemonte, a cura di uno dei Comuni aderenti (o direttamente dal Comune Capofila).

IL SINDACO DEL COMUNE DI **VALENZA**
Gianluca BARBERO - CAPO-CONVENZIONE

IL SINDACO DEL COMUNE DI BASALUZZO
Gianfranco LUDOVICI

IL SINDACO DEL COMUNE DI FRUGAROLO
Martino Giovanni Pio VALDENASSI

IL SINDACO DEL COMUNE DI QUARGNENTO
Paola PORZIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELSPINA
Claudio MUSSI

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32/2019
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: CONVENZIONE DI SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI FRUGAROLO, VALENZA (CAPOFILA), BASALUZZO, QUARGNENTO E CASTELSPINA.

PARERE DI LEGITTIMITA' E REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità e Regularità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regularità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo, lì 14.10.2019

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 30.10.2019 al 14.11.2019

Frugarolo, li 30.10.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

Questa deliberazione è divenuta **esecutiva** il giorno _____

Frugarolo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano